



COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

C.A.P. 33050 VIA ROMA, 43 - FAX 0432/768084

TEL. 0432/768011 - 768016 - 768023 - 768488

C.F. 81000650309 - P.I. 00959130303

www.comune.castionsdistrada.ud.it - Pec: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it;

Prot. 3823

ORDINANZA N. 09 DEL 27-04-2020

IL SINDACO

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che testualmente dispone: "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6";

Visto il DPCM 01 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19";

Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19";

VISTE le indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione inoltrate con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1861-20 del 10-04-2020 ed emanate dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria in data 10-04-2020, in particolare il punto "G. Cimiteri" che al punto 1. recita "....I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute as assembramento di visitatori.....";

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale nr.08 del 14-04-2020 che disponeva la chiusura dei cimiteri presenti nel territorio comunale;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n.11/PC del 26 aprile 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il cui andamento accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale;

VISTE le numerose richieste pervenute all'Amministrazione Comunale circa l'esigenza di riaprire i cimiteri del territorio comunale;

RITENUTO che l'attuale situazione relativa al contagio da COVID-2019 consenta, in Comune di Castions di Strada, di assecondare le predette richieste;

TENUTO conto delle dimensioni dei cimiteri comunali, che consentono un distanziamento sociale adeguato al contenimento del contagio;

VISTO l'art.32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine
C.A.P. 33050 VIA ROMA, 43 - FAX 0432/768084
TEL. 0432/768011 - 768016 - 768023 - 768488
C.F. 81000650309 - P.I. 00959130303

www.comune.castionsdistrada.ud.it - Pec: comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it;

VISTO l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19

ORDINA

A far data del 28 aprile 2020

- 1) L'apertura dei siti cimiteriali presenti nel territorio comunale:
 - Cimitero di Castions di Strada – Via del Riposo;
 - Cimitero di Morsano di Strada – Via Treppo;
- 2) La fruizione degli spazi all'interno dei cimiteri dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle regole stabilite dalle Autorità al fine di contrastare il contagio, in particolare per quelle relative alle distanze interpersonali, al divieto di assembramenti ed all'utilizzo di mascherine o comunque protezioni a copertura di naso e bocca.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19.

DEMANDA

Di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale ed all'albo pretorio.

INFORMA

avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data odierna, al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia e , entro il termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla Legge.

Dalla residenza municipale, li 27-04-2020

IL SINDACO
Per. ind. Ivan PETRUCCO

